

Determinazioni in ordine alla concessione di indennizzi a compensazione di danni derivanti dall'applicazione di misure fitosanitarie per *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii*, *Popillia japonica*, *Erwinia amylovora*, *Meloidogyne graminicola*, *Spodoptera frugiperda*, *Xylella fastidiosa* e Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) - modifica alla deliberazione di giunta regionale n. 5457 del 25.07.2016

”

VISTI

il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

il Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;

le Decisioni di Esecuzione della Commissione:

- 2012/138/UE del 1 marzo 2012 relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster);
- 2015/893/UE del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky);
- 2018/638 del 23 aprile 2018 che istituisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Spodoptera frugiperda* (Smith) così come modificata dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/638;

- 2018/1503 dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'*Aromia bungii* (Faldermann);

il Regolamento di Esecuzione 2020/1201 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.), così come modificato dal Reg (UE) 2021/1688;

il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1809 della Commissione del 13 ottobre 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 che istituisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus);

VISTI inoltre

- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 01.07.2014);
- il Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (GUUE L156 del 20.06.2017);
- il Regolamento (UE) n. 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE 20.2.2019 L48);
- il Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti;

la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 "registro nazionale degli aiuti di stato" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "registrazione degli aiuti individuali";

il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

RICHIAMATI i seguenti decreti di lotta obbligatoria nazionali che definiscono le misure di lotta contro i principali organismi nocivi da quarantena:

- Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2018 Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana;
- Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, del 13 agosto 2020 Criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana
- Decreto 6 luglio 2017 Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;

VISTA la Delibera di Giunta n. 4265 del 08/02/2021 Approvazione del piano delle attività fitosanitarie per il triennio 2021-2023;

DATO ATTO che:

- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” stabilisce:
 - all’art. 4 che il Servizio fitosanitario nazionale sia costituito dal Servizio fitosanitario centrale che opera presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dai Servizi fitosanitari regionali;
 - all’art. 5 che al Servizio fitosanitario centrale siano affidati, fra gli altri, i compiti relativi alla cura dei rapporti con l’Unione Europea, al coordinamento, l’armonizzazione e la vigilanza sull’applicazione delle normative fitosanitarie nel territorio nazionale, alla predisposizione dei provvedimenti relativi al recepimento di norme comunitarie in materia fitosanitaria e alla determinazione delle linee generali di salvaguardia fitosanitaria nazionale, compresa la formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione di provvedimenti di lotta fitosanitaria obbligatoria;
 - all’art.6 che ai Servizi fitosanitari regionali siano affidate le mansioni relative all’applicazione delle normative fitosanitarie e alla prescrizione sul territorio di propria competenza di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per impedire o ridurre la diffusione di organismi nocivi, nonché alla messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
- l’art. 67 della L. R. 5 dicembre 2008. n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” dispone che la Regione eserciti le funzioni di servizio fitosanitario regionale;

CONSIDERATO CHE

- Con deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2016 - n. X/5457 “Determinazioni in Ordine alla concessione di indennizzi a compensazione di danni derivanti dall’applicazione di misure fitosanitarie per *Anoplophora Chinensis*, *Anoplophora Glabrippennis*, *Aromia Bungii*, *Popillia Japonica*; *Erwinia Amylovora*, ai sensi dell’art. 73 della l.r. 31/2008” sono state approvare le disposizioni quadro per l’eradicazione e la compensazione dei danni arrecati alle coltivazioni degli organismi nocivi richiamati nel titolo dell’atto, ed è stato istituito il regime SA.45866 (2016/XA);
- Con deliberazione di Giunta regionale 15 maggio 2019 - n. XI/1614 Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 5457 del 25.07.2016 “Determinazioni in ordine alla concessione di indennizzi a compensazione di danni derivanti dall’applicazione di misure fitosanitarie per *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabrippennis*, *Aromia bungii*, *Popillia japonica* e *Erwinia amylovora*, ai sensi dell’art. 73 della l.r. 31/2008” è stato aggiunto alla lista degli organismi nocivi il nematode *Meloidogyne graminicola* ed è stato istituito il regime SA.53434 (2019/XA) di modifica del regime SA.45866 (2016/XA);

- Sulla base della normativa europea e nazionale di lotta obbligatoria richiamata è necessario fare un'ulteriore aggiunta alla lista degli organismi nocivi inserendovi anche *Spodoptera frugiperda*, *Xylella fastidiosa* e Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), in quanto gli stessi rappresentano una grave minaccia per le produzioni agricole lombarde;
- conseguentemente al punto precedente si rende necessario modificare e integrare la deliberazione di Giunta regionale 15 maggio 2019 - n. XI/1614 e il regime SA.53434 (2019/XA) procedendo ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di stato, a comunicare alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 9 "Pubblicazione e informazioni" del reg. (UE) n. 702/2014 il testo del presente atto e del suo allegato parte integrante e sostanziale;
- in data xx.xx.2021 la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea ha comunicato la chiusura dell'iter di esenzione inoltrando conferma dell'avvenuta registrazione del regime SA.xxxxx (2021/XA)“;

RITENUTO pertanto dal dirigente competente, per le motivazioni sopraesposte,:

- di approvare il “Programma di eradicazione per gli organismi nocivi *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii*, *Popillia japonica*, *Erwinia amylovora*, *Meloidogyne graminicola*, *Spodoptera frugiperda* *Xylella fastidiosa* e Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), e i criteri per la concessione delle compensazioni alle imprese agricole” allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si prevede il sostegno tra le misure fitosanitarie di eradicazione;
- di attuare le disposizioni di alla presente deliberazione nel rispetto degli articoli 1 “Campo di applicazione, 2 “Definizioni”, 3 “Condizioni per l'esenzione”, 4 “Soglie di notifica” 5 “Trasparenza degli aiuti” 6 “Effetto incentivazione”, 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 “Cumulo”, 9 “Pubblicazione e informazioni”, 11 “Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria” 12 “Relazioni” ,13 “Controllo”, 26 “Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali” del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regime di aiuto SA.xxxxx (2021/XA) “Programma di eradicazione per gli organismi nocivi *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii* e *Popillia japonica*”, *Erwinia amylovora*, *Meloidogyne graminicola*, *Spodoptera frugiperda*, *Xylella fastidiosa* e Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) e i criteri per la concessione delle compensazioni alle imprese agricole”;
- di demandare a successivo provvedimento del dirigente competente le eventuali definizioni di specifiche tecniche per l'attribuzione del contributo;

PRECISATO CHE:

- non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) 702/2014, a meno che le stesse imprese non siano divenute in difficoltà a causa dell'insorgere della fitopatia, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;
- l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata agli adempimenti dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato di cui ai precedenti punti e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

ACQUISITO, nella seduta del xx.11.2021, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui di cui all'allegato C) della d.G.r. n. 6777 del 30 giugno 2017 e del DSG n 15026 del 8.11.2021 "Individuazione dei componenti del comitato di valutazione aiuti di stato e ulteriori determinazioni ai sensi della dgr 5371 dell'11/10/2021";

PRESO ATTO che gli eventuali indennizzi avverranno solo sulla base delle disponibilità del bilancio

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Recepite le premesse

1. di approvare il Programma di eradicazione per gli organismi nocivi *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii*, *Popillia japonica*, *Erwinia amylovora*, *Meloidogyne graminicola*, *Spodoptera frugiperda*, *Xylella fastidiosa* e Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), e i criteri per la concessione delle compensazioni alle imprese agricole" allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attuare le disposizioni di alla presente deliberazione nel rispetto degli articoli 1 "Campo di applicazione, 2 " Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica" 5 "Trasparenza degli aiuti" 6 "Effetto incentivazione", 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazioni", 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" 12 "Relazioni" ,13 "Controllo", 26 "Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali" del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regime di aiuto SA.xxxxx (2021/XA) "Programma di eradicazione per gli organismi nocivi *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii* e *Popillia japonica*", *Erwinia amylovora*, *Meloidogyne graminicola*, *Spodoptera frugiperda*, *Xylella fastidiosa* e Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) e i criteri per la concessione delle compensazioni alle imprese agricole";
3. di demandare a successivo provvedimento del dirigente competente le eventuali definizioni di specifiche tecniche per l'attribuzione del contributo;
4. che l'erogazione dei contributi a compensazione dei danni per le fitopatie indicate e accertate viene disposta secondo i criteri contenuti nell'Allegato "A" Parte integrante e sostanziale del presente atto e in ogni caso sulla base della disponibilità del bilancio regionale;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL della Regione Lombardia nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO